



VERBALE DI ASSEMBLEA STRAORDINARIA

Oggi, 28 dicembre 2022, alle ore 14.00 in seconda convocazione si sono riuniti presso la sede sociale di Milano, via Settala 61, i soci Nadia Maddalon, Claudio Guido Palmera, Elisa Palmera, Daniele Palmera e Daniele Generali.

Viene nominato presidente di seduta Nadia Maddalon che chiama a svolgere le funzioni di segretario Claudio Guido Palmera.

Oggetto della convocazione è:

1. *Approvazione delle modifiche allo statuto come richieste dalla Direzione Politiche del lavoro e Welfare con nota inviata in data 21.12.2022 - fascicolo 8.5\2022\856*

Prende la parola il segretario, Claudio Guido Palmera, che constata che la convocazione è regolarmente avvenuta nei termini previsti dallo statuto e che la presenza di tutti i soci (100%) rende valida l'assemblea straordinaria.

Prende quindi la parola Nadia Maddalon che spiega di aver ricevuto una richiesta di integrazione dell'istanza di iscrizione al Registro unico nazionale del terzo settore (RUNTS) come precisato nel documento allegato.

Dopo attenta lettura e dibattito, l'assemblea, all'unanimità delibera di:

- modificare l'art. 4 (Attività di interesse generale) – comma 1 come segue:

Articolo 4

(Attività di interesse generale)

1. L'associazione, nel perseguire le finalità di cui sopra, svolge in via esclusiva o principale attività di interesse generale, di cui all'art. 5, comma 1 del D.Lgs. 117/2017, nello specifico riconducibili alle lettere:
 - lett. d) educazione, istruzione e formazione professionale, ai sensi della legge 28 marzo 2003, n. 53, e successive modificazioni, nonché le attività culturali di interesse sociale con finalità educativa;
 - lett. i) organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui all'art. 5, comma 1 del D.Lgs. 117/2017;
 - lett. h) di attività di ricerca scientifica di interesse sociale, in particolare di ricerca biomedica applicata al campo preclinico e clinico
 - lett. u) beneficenza, sostegno a distanza, cessione gratuita di alimenti o prodotti di cui alla legge 19 agosto 2016, n. 166, e successive modificazioni, o erogazione di denaro, beni o servizi a sostegno di persone svantaggiate o di attività di interesse generale a norma dell'art. 5, comma 1 del D.Lgs. 117/2017.

- modificare l'art. 6 – (Iscrizione dei soci) – comma 1 come segue:

Articolo 6

(Iscrizione dei soci)

1. Possono diventare membri dell'Associazione tutte le persone fisiche interessate alla realizzazione delle finalità istituzionali e che ne condividano lo spirito e gli ideali.

Viene quindi dato mandato al Presidente o suo delegato di procedere nuovamente alla registrazione presso l'Agenzia delle Entrate ricordando che la registrazione di questo atto è esente da imposta di bollo ai sensi del D.Lgs. 117/2017, l'art. 82, comma 5 ed esente da imposta di registro ai sensi del D.Lgs. 117/2017, art. 82, comma 3.

Per delega della Direttrice Provinciale N° 188 Registrato Serie 3 20 GEN. 2023
Angela Calcò
Il Funzionario
Alfredo Stante
€ ESENTE EX ART. 82 D.LGS. 117/2017



Alle ore 15:000, null'altro essendovi da deliberare, il Presidente di seduta dichiara sciolta la riunione.


il presidente di seduta
Nadia Maddalon


il segretario di seduta
Claudio Guido Palermo



Allegato 1 - STATUTO

Articolo 1

(Denominazione)

1. È costituita l'Associazione denominata:

"ONCOLOGIA SOCIALE e SOLIDALE - Ente Terzo Settore"

in breve **"OSeS - ETS"**

2. L'associazione è un Ente del Terzo settore, è disciplinata dal presente statuto e agisce nei limiti del D.Lgs. 117/2017.
3. La dizione Ente di Terzo settore e l'acronimo ETS sono utilizzabili solo ed esclusivamente a seguito del riconoscimento e della conservazione della qualifica da parte dell'istituzione preposta.

Articolo 2

(Sede - Durata)

1. L'associazione ha sede nel Comune di Milano e la sua durata è illimitata.
2. Il trasferimento della sede legale all'interno dello stesso Comune non comporta modifica statutaria e può essere deliberata dal Consiglio Direttivo.
3. Possono essere istituite altrove, purché nel Territorio della Stato italiano, tramite l'organo competente, Uffici, Rappresentanze, Delegazioni, Sedi Secondarie.

Articolo 3

(Finalità)

1. L'associazione non ha scopo di lucro e persegue finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale. In particolare, intende favorire lo sviluppo e l'integrazione di sistemi che impieghino tecnologie informatiche avanzate in campo sanitario e la realizzazione di modelli innovativi di gestione del rapporto medico-paziente con patologie croniche, con l'aiuto delle nuove tecnologie.

Articolo 4

(Attività di interesse generale)

1. L'associazione, nel perseguire le finalità di cui sopra, svolge in via esclusiva o principale attività di interesse generale, di cui all'art. 5, comma 1 del D.Lgs. 117/2017, nello specifico riconducibili alle lettere:
- lett. d) educazione, istruzione e formazione professionale, ai sensi della legge 28 marzo 2003, n. 53, e successive modificazioni, nonché le attività culturali di interesse sociale con finalità educativa;
 - lett. i) organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui all'art. 5, comma 1 del D.Lgs. 117/2017;
 - lett. h) di attività di ricerca scientifica di interesse sociale, in particolare di ricerca biomedica applicata al campo preclinico e clinico
 - lett. u) beneficenza, sostegno a distanza, cessione gratuita di alimenti o prodotti di cui alla legge 19 agosto 2016, n. 166, e successive modificazioni, o erogazione di denaro, beni o servizi a sostegno di persone svantaggiate o di attività di interesse generale a norma dell'art. 5, comma 1 del D.Lgs. 117/2017.
2. In particolare, l'associazione si propone di:
- elargire erogazioni gratuite in denaro con utilizzo di somme provenienti da donazioni appositamente

- raccolte, a favore di enti di Terzo settore ed altri enti senza scopo di lucro, che realizzano attività d'interesse generale di cui alla lettera a), c) e h) dell'art. 5, comma 1 del D.Lgs. 117/2017;
- elaborare e realizzare programmi di educazione e prevenzione in ambito della salute alla persona e più in generale in ambito sanitario attraverso l'utilizzo delle tecnologie digitali;
 - organizzare e realizzare iniziative e di campagne locali finalizzate alla raccolta di fondi a sostegno dei progetti e delle attività istituzionali dell'Associazione;
 - progettare, sviluppare, validare e certificare "digital therapeutics" con l'obiettivo di affiancare strumenti innovativi digitali (APP, software games ecc ...) ai farmaci o in loro sostituzione.
3. L'Associazione può esercitare attività diverse da quelle di interesse generale individuate nei commi precedenti purché assumano carattere strumentale e secondario nel pieno rispetto di quanto stabilito dall'art. 6 del D.Lgs. 117/2017 e relativi provvedimenti attuativi. Spetta al consiglio direttivo l'individuazione di dettaglio di tali attività.
 4. L'associazione può realizzare attività di raccolta fondi anche in forma organizzata e continuativa al fine di finanziare le proprie attività di interesse generale e nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza nei rapporti con i sostenitori e con il pubblico.
 5. L'Associazione, fatta salva in ogni caso la propria autonomia statutaria, amministrativa e patrimoniale, potrà aderire o appoggiarsi, in via permanente od occasionale, a tutte quelle istituzioni, che a livello comunale, provinciale, regionale, nazionale, internazionale svolgono azioni, che possano favorire la migliore realizzazione dei propri scopi istituzionali.
 6. L'Associazione può stipulare Convenzioni con Enti Pubblici, può beneficiare di finanziamenti da parte dello Stato, della Regione, degli Enti Locali, della Comunità Europea ed in genere di Enti Pubblici e può sostenere, erogando contributi, fondazioni che effettuano la ricerca nei campi indicati nel presente articolo.
 7. L'Associazione può depositare un proprio Logo presso gli Uffici competenti.

Articolo 5 (Soci)

1. Sono previste le seguenti categorie di soci:
 - soci **fondatori**: sono coloro che hanno sottoscritto l'atto costitutivo della associazione;
 - soci **ordinari**: sono tutti coloro che, avendo presentato domanda ed impegnandosi a rispettare lo scopo sociale e a seguire le direttive dell'Associazione, vengono ammessi a farne parte dal Consiglio Direttivo;
 - soci **onorari** sono tutti coloro ai quali il consiglio direttivo riconosca tale qualifica in considerazione del particolare contributo fornito alla vita dell'Associazione.
2. La qualificazione dei Soci nelle suddette categorie non implica alcuna differenza di trattamento tra i Soci stessi in merito ai loro diritti nei confronti dell'Associazione.
3. L'associazione può prevedere anche l'ammissione come associati di altri Enti di Terzo settore o senza scopo di lucro.
4. Ciascun socio ha diritto di partecipare effettivamente alla vita dell'Associazione, escludendo ogni forma di discriminazione.

Articolo 6 (Iscrizione dei soci)

1. Possono diventare membri dell'Associazione tutte le persone fisiche interessate alla realizzazione delle finalità istituzionali e che ne condividano lo spirito e gli ideali.
2. L'ammissione alla associazione è deliberata dal Consiglio Direttivo, comunicata all'interessato e annotata nel libro degli associati. In caso di rigetto il consiglio direttivo deve, entro sessanta giorni, comunicare la deliberazione, con le specifiche motivazioni, all'interessato.
3. L'interessato, ricevuta la comunicazione di rigetto, ha sessanta giorni per chiedere che si pronunci l'Assemblea o il Collegio dei Garanti (se istituito) in occasione della prima convocazione utile.
4. I soci versano annualmente una quota di iscrizione il cui importo è deciso dal Consiglio Direttivo.
5. Sono escluse partecipazioni temporanee alla vita dell'Associazione.

Handwritten signature: Elena Amato Fando

Articolo 7 (Obblighi e Attività dei soci)

1. I Soci hanno l'obbligo di:
 - a) osservare lo Statuto, gli eventuali regolamenti e le delibere adottate dagli organi sociali rispettandone lo spirito animatore;
 - b) sostenere con lealtà ed impegno le attività associative, astenendosi da ogni comportamento che, anche indirettamente, possa recare pregiudizio agli scopi e al buon nome dell'Associazione;
 - c) svolgere i compiti loro affidati e preventivamente concordati con la cura e la diligenza dovute;
 - d) versare i contributi associativi nella misura e con le modalità stabilite dal Consiglio Direttivo;
2. I soci hanno diritto a:
 - a) di partecipare alle Assemblee, di esprimere il proprio voto in Assemblea direttamente o per delega e di presentare la propria candidatura agli organi sociali;
 - b) di essere informato sulle attività dell'associazione e controllarne l'andamento;
 - c) di partecipare alle attività promosse dall'associazione;
 - d) di conoscere l'ordine del giorno delle Assemblee;
 - e) di recedere in qualsiasi momento;
 - f) di esaminare i libri sociali, secondo le modalità previste dal regolamento interno o da apposita delibera del consiglio direttivo.
3. Ogni socio ha diritto ad un voto.
4. Tutti gli associati hanno diritto di voto per l'approvazione e le modifiche dello Statuto e dei Regolamenti, nonché per la nomina degli organi direttivi dell'Associazione.
5. La quota associativa è annuale, non è trasferibile, non è restituibile in caso di recesso, di scioglimento, di decesso o di perdita della qualità di associato e deve essere versata entro il termine stabilito dal Consiglio Direttivo.

Articolo 8 (Perdita della qualità di socio)

1. La qualità di socio si perde per morte, per recesso, per decadenza, per scioglimento o per esclusione.
2. Ogni socio può recedere dall'Associazione comunicando la propria decisione per iscritto al Consiglio Direttivo. Il recesso ha effetto immediato. Il socio recedente ha, comunque, l'obbligo di versare la quota associativa per l'anno in corso al momento della comunicazione del recesso ed è moralmente obbligato a portare a termine i compiti assunti nei confronti dell'Associazione.
3. Il socio recedente non ha alcun diritto di ordine patrimoniale, né di qualsiasi altra natura nei confronti dell'Associazione.
4. La qualità di socio si perde per decadenza, ove venga a mancare uno dei requisiti essenziali di appartenenza all'Associazione:
 - violazione delle norme etiche o statutarie o alle decisioni deliberate dagli organi sociali
 - mancato versamento della quota associativa per due anni consecutivi
 - interdizione, inabilitazione o condanna dell'associato per reati comuni in genere ad eccezione di quelli di natura colposa
 - condotta contraria alle leggi e all'ordine pubblico
5. Potrà essere escluso il socio condannato per aver contravvenuto ai doveri stabiliti dallo statuto o alle decisioni deliberate dagli organi sociali, per aver causato un danno diretto o indiretto all'Associazione e qualora sia condannato per reati infamanti. In ogni caso, il socio potrà essere sospeso in attesa di giudizio.
6. L'adozione di qualsiasi provvedimento per i casi contemplati deve essere comunicata all'interessato con lettera raccomandata.
7. La decadenza e l'esclusione vengono pronunciate dal Consiglio Direttivo.
8. La delibera del consiglio direttivo che prevede l'esclusione dell'associato deve essere comunicata al soggetto interessato il quale, entro trenta (30) giorni da tale comunicazione, può ricorrere all'Assemblea degli associati

o al Collegio dei Garanti se istituito mediante raccomandata o posta elettronica certificata (PEC) inviata al Presidente dell'Associazione.

Articolo 9 (Organi associativi)

1. Gli organi dell'Associazione sono:
 - a) l'Assemblea dei Soci;
 - b) il Presidente;
 - c) il Consiglio Direttivo;
 - d) l'Organo di controllo, nei casi previsti dalla legge;
 - e) il Collegio dei Garanti, se nominato.
2. Fatto salvo, l'Organo di controllo, tutte le cariche associative sono assunte a titolo gratuito.
3. L'elezione degli Organi dell'Associazione non può essere in alcun modo vincolata o limitata ed è improntata a criteri di massima libertà di partecipazione all'elettorato attivo e passivo.
4. Gli organi sociali, l'Organo di controllo ed il Collegio dei Garanti hanno la durata di quattro (4) esercizi e i loro componenti possono essere riconfermati.

Articolo 10 (Assemblea dei soci)

1. L'Assemblea dei Soci è composta da tutti gli aderenti all'Associazione, è l'organo sovrano dell'Associazione ed è dotata di un ordinamento democratico che garantisce la partecipazione, il pluralismo e l'uguaglianza dei soci.
2. L'Assemblea dei Soci è convocata dal Presidente almeno una volta l'anno o quando ne faccia richiesta almeno un terzo (1/3) dei componenti del Consiglio Direttivo o almeno un decimo (1/10) dei soci e comunque ogni qualvolta si renda necessaria per le esigenze dell'associazione.
3. L'Assemblea è convocata almeno cinque (5) giorni prima della riunione mediante avviso non raccomandato per posta, a mezzo fax o e-mail all'indirizzo di posta elettronica comunicato dal socio al momento della propria iscrizione o in seguito variato dallo stesso con comunicazione ricettizia alla associazione e affisso in apposito albo presso la sede della associazione.
4. L'avviso deve contenere l'indicazione del luogo, della modalità, del giorno e dell'ora della riunione, sia di prima, sia di seconda convocazione, nonché l'ordine del giorno.
5. L'assemblea è validamente costituita ed atta a deliberare, pur in mancanza di convocazione, se sono presenti tutti i soci regolarmente iscritti nel Libro dei Soci e vi assistano tutti i membri del Consiglio Direttivo.
6. L'Assemblea si riunisce presso la sede sociale o altrove, purché nel Territorio dello Stato italiano.
7. I soci possono farsi rappresentare in Assemblea solo da altri soci, conferendo loro delega scritta. Ciascun associato può rappresentare fino ad un massimo di tre associati.
8. Non può essere conferita la delega ad un componente del Consiglio Direttivo o di altro organo sociale.
9. Sono ammessi al voto gli associati iscritti da almeno tre mesi nel libro degli associati.

Articolo 11 (Assemblea ordinaria dei Soci)

1. L'Assemblea ordinaria delibera:
 - sul bilancio consuntivo e preventivo;
 - sugli indirizzi e direttive generali dell'Associazione;
 - sulla nomina/revoca dei componenti il Consiglio Direttivo scegliendoli tra i propri associati;
 - sulla nomina/revoca, quando previsto dalla legge, dei componenti dell'organo di controllo e/o il soggetto incaricato della revisione legale dei conti;
 - sull'eventuale destinazione di utili di gestione, comunque denominati, nonché di fondi, di riserve o di capitale durante la vita dell'Associazione stessa, qualora ciò sia consentito dalla legge e dal presente Statuto;

Blaise Augusto Fudo

Minerva

- approva eventuali regolamenti interni che disciplinano lo svolgimento dell'attività dell'Associazione;
 - delibera sulle materie comunque proposte dal Consiglio Direttivo o da almeno un decimo dei soci;
 - deliberare in merito alla responsabilità dei componenti del Consiglio Direttivo ed a conseguenti azioni di responsabilità nei loro confronti in caso di danni, di qualunque tipo, derivanti da loro comportamenti contrari allo statuto o alla legge;
 - deliberare, quando richiesto e, in ultima istanza, sui provvedimenti di rigetto della domanda di adesione all'associazione e di esclusione degli associati, garantendo ad esso la più ampia garanzia di contraddittorio;
 - deliberare sugli altri oggetti attribuiti dalla legge, dall'atto costitutivo o dallo statuto alla sua competenza.
2. L'Assemblea ordinaria è validamente costituita, in prima convocazione, con la presenza di almeno la metà più uno dei soci regolarmente iscritti nel Libro dei Soci in proprio o per delega e, in seconda convocazione, qualunque sia il numero dei soci intervenuti in proprio o per delega.
 3. Le delibere dell'assemblea ordinaria sono valide se assunte col voto favorevole di almeno la metà più uno dei presenti aventi diritto di voto.
 4. I componenti del consiglio direttivo non hanno diritto di voto nelle deliberazioni di approvazione del bilancio preventivo e consuntivo e della relazione sull'attività svolta e in quelle che riguardano la loro responsabilità.
 5. Gli associati che abbiano un interesse in conflitto con quello della associazione devono astenersi dalle relative deliberazioni.

Articolo 12

(Assemblea straordinaria dei soci)

1. L'Assemblea straordinaria delibera sulle modificazioni dello Statuto e sullo scioglimento dell'Associazione.
2. L'assemblea straordinaria, sia in prima che in seconda convocazione, è validamente costituita e le delibere sono valide se assunte:
 - con la presenza ed il voto favorevole di almeno il 50% (cinquanta per cento) più uno dei soci regolarmente iscritti, per modificare lo Statuto;
 - con la presenza ed il voto favorevole del 75% (settantacinque per cento) dei soci regolarmente iscritti, per deliberare lo scioglimento dell'Associazione e la devoluzione del patrimonio sociale.

Articolo 13

(Riunioni dell'Assemblea dei Soci)

1. L'Assemblea è presieduta dal Presidente del Consiglio o, in sua assenza dal Vicepresidente più anziano per vita associativa; in mancanza di entrambi l'assemblea nomina il proprio Presidente.
2. Il presidente dell'assemblea nomina un segretario e, se necessario, due scrutatori.
3. L'Assemblea può tenersi per audio e/o video conferenza, a condizione che siano rispettati il metodo collegiale, i principi di buona fede e di parità di trattamento dei soci e che sia consentito di accertare l'identità e legittimazione degli intervenuti, di verbalizzare correttamente gli interventi e di discutere e votare simultaneamente sugli argomenti all'ordine del giorno.
4. Spetta al Presidente dell'assemblea constatare la regolarità delle deleghe e in genere il diritto di intervento all'assemblea.
5. Delle riunioni dell'Assemblea si redige un verbale firmato dal Presidente e dal Segretario ed eventualmente dagli scrutatori; nei casi di legge o quando ritenuto opportuno dal Presidente il verbale è redatto da un Notaio.

Articolo 14

(Presidente)

1. Il Presidente è eletto a maggioranza dei voti dal Consiglio Direttivo tra i suoi componenti, dura in carica quattro (4) esercizi e può essere rieletto.
2. Il Presidente:
 - ha la firma e la rappresentanza legale dell'Associazione nei confronti di terzi e in giudizio
 - dà esecuzione alle delibere del consiglio direttivo

- può aprire e chiudere conti correnti bancari/postali ed è autorizzato a eseguire incassi e accettazione di donazioni di ogni natura a qualsiasi titolo da Pubbliche Amministrazioni, da Enti e da Privati, rilasciandone liberatorie quietanze
 - ha la facoltà di nominare avvocati e procuratori nelle liti attive e passive riguardanti l'Associazione davanti a qualsiasi Autorità Giudiziaria e Amministrativa
 - convoca e presiede le riunioni dell'Assemblea e del Consiglio Direttivo
 - sottoscrive tutti gli atti amministrativi compiuti dall'Associazione
 - in caso di necessità e di urgenza assume i provvedimenti di competenza del Consiglio Direttivo, sottoponendoli a ratifica nella prima riunione successiva
3. In caso di assenza, di impedimento o di cessazione le relative funzioni sono svolte dal Vicepresidente.
 4. Di fronte agli associati, ai terzi ed a tutti i pubblici uffici, la firma del Vicepresidente fa piena prova dell'assenza per impedimento del Presidente.

Articolo 15

(Consiglio Direttivo: costituzione)

1. Il Consiglio Direttivo è l'organo di governo e di amministrazione dell'associazione. Il potere di rappresentanza attribuito agli amministratori è generale. Le limitazioni del potere di rappresentanza non sono opponibili ai terzi se non sono iscritte nel Registro unico nazionale del Terzo settore o se non si prova che i terzi ne erano a conoscenza.
2. Il Consiglio Direttivo provvede a formulare e realizzare i programmi di attività dell'Associazione e allo stesso competono tutti i poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione. Alla carica di Consigliere possono essere nominati unicamente soci, ed il numero di consiglieri eleggibili va da un minimo di tre ad un massimo di cinque membri secondo quanto deliberato dall'assemblea di nomina.
3. I membri del Consiglio Direttivo restano in carica quattro (4) anni e sono rieleggibili.
4. In caso di dimissioni, revoca e/o decadenza di un Consigliere, questi verrà sostituito dal socio, risultato primo dei non eletti nell'ultima votazione tenuta e che avrà accettato la carica, cooptato dallo stesso Consiglio con delibera da sottoporre all'approvazione della prima Assemblea.
5. Il Consigliere così nominato scadrà contemporaneamente alla scadenza naturale del Consiglio.
6. Non può essere nominato consigliere, e se nominato decade dal suo ufficio, l'interdetto, l'inabilitato, il fallito, o chi è stato condannato ad una pena che importa l'interdizione, anche temporanea, dai pubblici uffici o l'incapacità ad esercitare uffici direttivi.
7. Il Consiglio Direttivo decade qualora la maggioranza dei suoi componenti sia dimissionaria. Il presidente convoca con urgenza l'Assemblea per la nomina dei nuovi componenti.

Articolo 16

(Consiglio Direttivo: convocazione e compiti)

1. Il Consiglio Direttivo è convocato, presso la sede sociale o altrove, purché in Italia, dal Presidente con almeno sette giorni di preavviso, ogni volta che egli lo ritenga opportuno o lo richieda almeno un terzo dei componenti il Consiglio. In tale seconda ipotesi la riunione deve avvenire entro venti giorni dal ricevimento della richiesta.
2. La convocazione è fatta con avviso scritto contenente l'indicazione del luogo, del giorno e dell'ora della riunione e dell'elenco delle materie da trattare, affisso presso la sede dell'Associazione e inviato attraverso fax o e-mail almeno sette giorni prima dell'adunanza. In caso di urgenza il Consiglio Direttivo può essere convocato, attraverso le modalità suddette, almeno 48 ore prima dell'adunanza.
3. Il Consiglio Direttivo è validamente costituito con la presenza della metà più uno dei suoi membri compreso il Presidente; non è ammessa la partecipazione per delega.
4. Le sue decisioni sono prese a maggioranza assoluta dei presenti. In caso di parità prevale il voto del Presidente.
5. Il Consiglio Direttivo è comunque validamente costituito ed è atto a deliberare, anche in assenza delle formalità di convocazione, qualora siano presenti tutti i suoi membri.

6. Al Consiglio Direttivo spettano tutti i poteri per l'amministrazione ordinaria e straordinaria dell'Associazione senza alcuna limitazione, che non sia per legge o per Statuto di competenza dell'assemblea.
7. Ha facoltà di compiere tutti gli atti ritenuti opportuni o necessari per il raggiungimento e l'attuazione degli scopi sociali con facoltà di delegare i propri poteri e la firma sociale ad uno o più dei suoi componenti.
8. Il Consiglio Direttivo e i Consiglieri Delegati possono rilasciare, anche a terzi, nei limiti dei propri poteri, procure speciali per determinati atti o categorie di atti.
9. Alle riunioni possono essere invitati a partecipare esperti esterni e rappresentanti di eventuali sezioni interne di lavoro senza diritto di voto.
10. Tra le attività di sua competenza, il Consiglio Direttivo:
 - a) compiere tutti gli atti di ordinaria e straordinaria amministrazione ad eccezione di quelli che la legge o lo statuto riservano all'Assemblea
 - b) deliberare in merito alle limitazioni del potere di rappresentanza dei consiglieri
 - c) amministrare, curando la realizzazione delle attività sociali e disponendo delle risorse economiche
 - d) predisporre l'eventuale regolamento interno per la disciplina del funzionamento e delle attività dell'associazione da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea
 - e) predisporre e sottoporre all'approvazione dell'Assemblea il preventivo economico ed il programma di attività
 - f) proporre, all'interno della bozza del bilancio preventivo, l'ammontare della quota associativa annuale
 - g) predisporre e sottoporre all'approvazione dell'Assemblea il bilancio consuntivo nonché la relazione sulle attività svolte
 - h) determinare il programma di lavoro in base alle linee di indirizzo contenute nel programma generale approvato dall'Assemblea, promuovendo e coordinando l'attività e autorizzando la spesa
 - i) adempiere alla tenuta e alla conservazione delle scritture contabili
 - j) accogliere o respingere le domande degli aspiranti soci
 - k) deliberare in merito all'esclusione di soci
 - l) proporre all'Assemblea ordinaria i provvedimenti disciplinari e di esclusione dei soci
 - m) eleggere il Presidente e il Vicepresidente o più Vicepresidenti
 - n) nominare il Segretario e il Tesoriere o il Segretario/Tesoriere che può essere scelto anche tra le persone non componenti il consiglio direttivo oppure anche tra i non soci
 - o) ratificare, nella prima seduta successiva, i provvedimenti di competenza del Consiglio adottati dal Presidente per motivi di necessità e di urgenza
 - p) assumere il personale strettamente necessario per la continuità della gestione non assicurata dai soci e comunque nei limiti consentiti dalle disponibilità previste dal bilancio
 - q) istituire gruppi a sezioni di lavoro i cui coordinatori possono essere invitati a partecipare alle riunioni del Consiglio e alle Assemblee
 - r) nominare, all'occorrenza, secondo le dimensioni assunte dall'associazione, il Direttore deliberandone i relativi poteri
 - s) delegare compiti e funzioni ad uno o più componenti del Consiglio stesso
 - t) assumere ogni altra competenza non espressamente prevista nello statuto necessaria al buon funzionamento dell'associazione e che non sia riservata dallo statuto o dalla legge, all'Assemblea o ad altro organo sociale
11. Il Consigliere Tesoriere cura la gestione della cassa dell'organizzazione e ne tiene la contabilità.
12. Il Consigliere Segretario svolge la funzione di verbalizzazione delle adunanze dell'Assemblea, del Consiglio Direttivo e coadiuva il Presidente ed il Consiglio Direttivo nell'esplicazione delle attività esecutive che si rendano necessarie od opportune per il funzionamento dell'amministrazione dell'associazione.
13. Il Consigliere Segretario cura la tenuta del libro verbali assemblee, del Consiglio Direttivo, nonché il libro degli Associati

Articolo 16bis

(Libri sociali)

1. L'associazione ha l'obbligo di tenere i seguenti libri sociali:
 - a) il libro degli Associati
 - b) il libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Assemblea
 - c) il libro delle adunanze e delle deliberazioni del Consiglio Direttivo
 - d) il libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'organo di controllo e di eventuali altri organi sociali (se istituiti)
 - e) il registro dei Volontari
2. il registro dei Volontari deve contenere i dati dei volontari non occasionali. Come disposto dal Decreto del 6 ottobre 2021, è possibile istituire un'apposita sezione separata del registro, ove sono iscritti coloro che prestano attività di volontariato in modo occasionale.
3. I libri di cui alle lettere a), b), c), e) sono tenuti a cura del Consiglio Direttivo. I libri di cui alla lettera d) sono tenuti a cura dell'organo a cui si riferiscono.
4. I verbali di Assemblea e consiglio direttivo devono contenere la data, l'ordine del giorno, la descrizione della discussione di ogni punto all'ordine del giorno e i risultati di eventuali votazioni.
5. Ogni verbale deve essere firmato da presidente e dal segretario.

Articolo 17

(Organo di controllo)

1. L'Assemblea nomina l'Organo di controllo, anche monocratico, al ricorrere dei requisiti previsti dall'art. 30, co. 2 del D.Lgs. n. 117/2017 o, in mancanza di essi, qualora lo ritenga opportuno.
2. I componenti dell'Organo di controllo, ai quali si applica l'art. 2399 del Codice civile, devono essere scelti tra le categorie di soggetti di cui al co. 2, art. 2397 del Codice civile. Nel caso di organo collegiale, i predetti requisiti devono essere posseduti da almeno uno dei componenti.
3. L'Organo di controllo vigila sull'osservanza della Legge e dello Statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, anche con riferimento alle disposizioni del D.Lgs. 231/01 e s.m.i. qualora applicabili, nonché sulla adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento.
4. L'Organo di controllo esercita inoltre compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, ed attesta che l'eventuale bilancio sociale sia stato redatto in conformità alle linee guida ministeriali. Il bilancio sociale dà atto degli esiti del monitoraggio svolto dall'organo di controllo. Le riunioni dell'Organo di controllo sono validamente costituite quando è presente la maggioranza dei suoi componenti e le deliberazioni vengono prese a maggioranza dei presenti.
5. I componenti dell'Organo di controllo possono in qualsiasi momento procedere, anche individualmente, ad atti di ispezione e di controllo, e a tal fine, possono chiedere agli amministratori notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.
6. Al superamento dei limiti di cui all'art. 31 del Codice del Terzo Settore, la revisione legale dei conti è attribuita all'organo di controllo che in tal caso deve essere costituito da revisori legali iscritti nell'apposito registro, salvo il caso in cui l'Assemblea deliberi la nomina di un Revisore legale dei conti o una società di revisione iscritti nell'apposito registro.

Articolo 18

(Collegio dei Garanti)

1. L'Assemblea può eleggere un Collegio dei Garanti costituito da tre componenti effettivi e da due supplenti, scelti anche tra i non soci. Qualora, per qualsiasi causa, vengano a mancare uno o due componenti, il Collegio, nel corso del mandato, fa ricorso ai supplenti. I componenti così subentrati scadono alla scadenza naturale del mandato.
2. Alla prima Assemblea utile si provvede alla nomina dei nuovi supplenti.
3. Qualora vengano a cessare per qualsiasi causa, tutti i componenti del Collegio, il Consiglio provvede a

Blaise Augusto Fudo

M. M. B.

convocare l'Assemblea per l'elezione di un nuovo Collegio dei Garanti nel minor tempo possibile e, comunque, non oltre 3 (tre) mesi.

4. Il Collegio ha il compito di esaminare le controversie tra gli associati, tra questi e l'associazione o i suoi organi, tra i membri degli organi e tra gli organi stessi, giudicando sulle medesime in via definitiva, ex bono et aequo e senza formalità di procedure.

Articolo 19

(Esercizio sociale)

1. L'esercizio sociale inizia il 1° gennaio di ogni anno per terminare il 31 dicembre successivo.
2. Il bilancio consuntivo e la relazione sulle attività svolte, nella quale si deve documentare il carattere secondario e strumentale delle attività diverse se svolte, sono predisposti dal Consiglio Direttivo e deve essere approvato dall'Assemblea entro 180 giorni dalla chiusura dell'esercizio.
3. Il bilancio consuntivo deve essere redatto in conformità del Decreto Ministeriale di cui all'art. 13, comma 3, del D.Lgs. 117/2017.
4. Nei medesimi termini di cui al comma 2, al superamento delle soglie di legge di cui all'art. 14 del Codice del Terzo Settore, si prevede la predisposizione del bilancio sociale da parte del Consiglio Direttivo e l'approvazione da parte dell'Assemblea. Il bilancio sociale è redatto secondo le linee guida indicate con decreto dal Ministro del lavoro e delle politiche sociali.
5. La bozza del bilancio preventivo e del programma di attività sono elaborati dal Consiglio Direttivo e devono essere discussi e approvati dall'Assemblea entro il mese di marzo di ogni anno.

Articolo 20

(Finanziamento delle attività)

1. Il patrimonio dell'Associazione è costituito dai beni mobili ed immobili che diverranno di proprietà dell'Associazione attraverso donazioni, lasciti e legati.
2. Le entrate necessarie per la copertura finanziaria delle spese inerenti alle attività istituzionali svolte provengono da:
 - quote associative annuali, il cui ammontare viene deliberato di anno in anno dal Consiglio Direttivo;
 - donazioni libere dei soci sostenitori eventuali altri donativi liberali degli associati;
 - erogazioni liberali da parte di Società, Enti, Persone fisiche e giuridiche che intendano sostenerne l'attività;
 - contributi pubblici;
 - entrate derivanti dallo svolgimento di attività di interesse generale;
 - fondi pervenuti da raccolte pubbliche effettuate occasionalmente, anche mediante offerta di beni di modico valore e di servizi;
 - redditi dei beni patrimoniali
 - ogni altra entrata dipendente da iniziative consentite dalla legge;
 - eventuali proventi da attività diverse nel rispetto dei limiti imposti dalla legge o dai regolamenti.
3. Le donazioni, i lasciti o i finanziamenti inviati per progetti specifici verranno destinati integralmente ad essi nel rispetto della volontà del soggetto erogante.
4. In relazione alle attività svolte sono tenute le scritture contabili sistematiche e cronologiche, atte a rappresentare analiticamente e compiutamente le entrate, le uscite ed in genere tutte le operazioni attuate in ogni periodo di gestione.
5. Dette scritture registrate utilizzando il libro giornale e il libro degli inventari sono depositate e consultabili per gli accertamenti di legge (art. n. 20-bis DPR 600/73) presso la sede dell'Associazione.

Articolo 21

(Attività dei volontari, Dipendenti e Collaboratori)

1. L'attività di volontariato è prestata in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fine di lucro neppure indiretto ed esclusivamente per fini di solidarietà.

2. Le prestazioni fornite dai volontari sono a titolo gratuito e non possono essere retribuite neppure dal beneficiario. Ai volontari possono essere rimborsate soltanto le spese effettivamente sostenute e documentate per le attività prestate, nei limiti e alle condizioni definite da apposito regolamento predisposto dal Consiglio Direttivo e approvato in Assemblea.
3. Le attività dei volontari sono incompatibili con qualsiasi forma di lavoro subordinato e autonomo e con ogni altro rapporto di contenuto patrimoniale con l'associazione.
4. Tutti i volontari che prestano attività di volontariato devono essere assicurati per malattia e infortunio connessi allo svolgimento dell'attività di volontariato, nonché per la responsabilità civile verso i terzi.
5. L'associazione, ove lo ritenga opportuno e previa delibera del consiglio direttivo, può assicurarsi per i danni derivanti da propria responsabilità contrattuale ed extracontrattuale.
6. L'organizzazione può assumere dipendenti, sia in Italia, che all'estero.
7. I rapporti tra l'organizzazione ed i dipendenti sono disciplinati dalle norme vigenti in materia nei singoli Stati nei quali i dipendenti svolgono la loro attività.
8. I dipendenti sono, ai sensi di legge e di regolamento, assicurati contro le malattie, infortunio, e per le responsabilità civili verso i terzi, fatte salvo quanto necessario per legge nei singoli Stati ove svolgono la loro attività lavorativa.
9. L'organizzazione può (per sopperire a specifiche esigenze) giovare dell'opera di collaboratori, stipulando con loro contratti ad hoc aventi tutti i crismi di legge.

Articolo 22

(Divieto di distribuzione degli utili)

1. L'associazione ha il divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili e avanzi di gestione nonché fondi, riserve comunque denominate o capitale durante la propria vita ai sensi dell'art. 8 comma 2 del D.Lgs. 117/2017.
2. Il patrimonio dell'associazione, comprensivo di ricavi, rendite, proventi e ogni altra eventuale tipologia di entrata è utilizzato per lo svolgimento dell'attività statutaria ai fini dell'esclusivo perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

Articolo 23

(Scioglimento)

1. In caso di estinzione o scioglimento, il patrimonio residuo è devoluto, previo parere dell'Ufficio regionale del Registro unico nazionale del Terzo settore di cui all'art. 45, comma 1, del D.Lgs. 117/2017, e salva diversa destinazione imposta dalla legge, ad altro Ente del Terzo settore individuato dall'Assemblea, che nomina il liquidatore, aventi analoga natura giuridica e analogo scopo. Nel caso l'Assemblea non individui l'ente cui devolvere il patrimonio residuo, il liquidatore provvederà a devolverlo alla Fondazione Italia Sociale a norma dell'art. 9, comma 1, del D.Lgs. 117/2017.

Articolo 24

(Regolamenti interni)

1. Per garantire il miglior funzionamento dell'Associazione, l'Organo Direttivo potrà emanare regolamenti interni che dovranno essere poi approvati dall'assemblea dei soci.

Articolo 25

(Rinvio alle leggi pertinenti)

1. Per quanto non contemplato nel presente Statuto si rimanda a quanto previsto dal Codice civile e dalle leggi speciali in materia.

Donna Ando Fub

mi ralle